

**COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA**

**PROVINCIA DI PESCARA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Nr. 35 Del 30.10.2012	<u>OGGETTO</u> : Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.
--------------------------	--

L'Anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 18,11 nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1) LUCIANO LATTANZIO	X	
2) ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO	X	
3) ALFREDO STICCA	X	
4) ANNA MARIA DI BIASE	X	
5) STEFANO DI GIULIO	X	
6) GIUSEPPE ZAMPETTI	X	
7) MARIKA MELCHIORRE	X	
8) RIZIERO ZACCAGNINI	X	
9) VITTORIO TARQUINIO		X
10) FAUSTO EUSTACHIO BRUNO	X	

Assegnati nr. 10	In carica nr. 10	Presenti nr. 09	Assenti nr. 01
------------------	------------------	-----------------	----------------

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Sig. Luciano LATTANZIO.

Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca VECCHI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini sottolinea che nella trattazione del punto precedente è emersa la possibilità di revisione del Regolamento e auspica, pertanto, che ciò possa essere effettuato in tempi brevi.

Il Sindaco Luciano Lattanzio ribadisce che sono state fatte delle scelte politiche sulla base di una programmazione: ritiene che saranno i cittadini a valutare in futuro la bontà delle decisioni prese.

Il Consigliere Fausto E. Bruno ricorda che le precedenti Amministrazioni sono riuscite a realizzare gli interventi programmati con la cosiddetta ordinaria amministrazione, senza ricorrere all'accensione di nuovi mutui.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini circa la possibilità di rivedere il Regolamento IMU chiede se il richiamo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio si riferisca alle previsioni di entrata e di spesa. Chiede che, nell'ottica di revisione del Regolamento e delle aliquote, si tenga conto delle proposte formulate nel corso della discussione. Ribadisce che il Comune di Tocco da Casauria è ancora in grado di ridurre le tasse ai cittadini. Auspica che si possa seguire questa strada, ancora percorribile, almeno fino a quando non si concretizzeranno delle scelte diverse.

Il Sindaco Luciano Lattanzio chiarisce che gli equilibri di bilancio devono essere garantiti sulla base delle entrate presunte. Ricorda che deve essere valutata anche l'eventuale riduzione dei trasferimenti.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini fa presente che potrebbe essere aperto un discorso di confronto con i cittadini per avere una loro valutazione circa la scelta di riduzione delle tasse ovvero di rinuncia a nuove opere. Ritiene che si tratta di considerazioni che potrebbero essere fatte aprendo un discorso pubblico con la cittadinanza. Evidenzia che fino ad oggi il confronto non c'è stato. Invita, quindi, l'Amministrazione ad aprire un dialogo diretto con i cittadini, per verificare un'ipotesi di riduzione delle imposte.

Il Sindaco Luciano Lattanzio ribadisce che la sua Amministrazione sta lavorando in maniera compatta e non procederà a fare assemblee pubbliche, né copierà comportamenti di altre Amministrazioni del passato. Ricorda che vengono fatte delle scelte di cui ci si assume la responsabilità politica e che saranno valutate dai cittadini successivamente, una volta poste in essere.

Conclude sottolineando che – quando il quadro normativo sarà più chiaro e definito – non è escluso che si possa tornare in Consiglio comunale per presentare un programma politico aggiornato.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini invita l'Amministrazione alla riflessione sulla disciplina dell'IMU. Ritiene sarebbero necessari interventi a favore dei cittadini, sfruttando le opportunità consentite dal Bilancio, non ultima quella offerta dai 130.000,00 rientrati a seguito dell'esito positivo del contenzioso con la Merker.

Poiché non ci sono altri interventi;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

**Visti** in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

*“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).*

*8-bis. (...)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a*

*titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

**Visto** il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

**Atteso** che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214/2011, come modificato dall'art. 9, comma 3, del D.L. nr. 174/2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. nr. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 nr. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'I.M.U.;

**Accertato** che vige l'esenzione:

- Per i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana (in merito a tali terreni l'art. 4, comma 5-bis del D.L. nr. 16/2012 stabilisce che con decreto del M.E.F. possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare nr. 9 del 19.06.1993);
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. nr. 23/2011, in quanto ubicati in comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data odierna;

**Visto** il parere del revisore dei Conti in data 29.10.2012, acquisito al protocollo dell'Ente nr. 6985 del 30.10.2012;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 07 contrari 02 (Riziero Zaccagnini, Fausto E. Bruno) astenuti 0;

## D E L I B E R A

1) Di fissare per l'anno **2012**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	7,60
2	Aree fabbricabili	7,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale).....	4

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	200,00

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.

3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente;

Con voti favorevoli 07 contrari 02 (Riziero Zaccagnini, Fausto E. Bruno) astenuti 0 espressi per alzata di mano da n. 09 presenti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA ( PROVINCIA  
DI PESCARA )**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

**OGGETTO:** *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I. M. U. ) – DETERMINAZIONE  
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p><b>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</b></p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>30.10.2012</b></p> <p><b>Il Responsabile D'Ortenzio Marina</b></p> <hr/>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p><b>Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:</b></p> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>30.10.2012</b></p> <p><b>Il Responsabile D'Ortenzio Marina</b></p> <hr/>

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Dott.ssa Francesca Vecchi**

---

**IL SINDACO**  
**F.TO Luciano Lattanzio**

---

---

Prot. N.                      del

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Francesca Vecchi**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal                      al  
senza reclami,

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/2000 )

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto senza che sia stato adottato e comunicato provvedimento di annullamento ( art. 134 del D.LGS 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Francesca Vecchi**

---